

Tutto ciò servir puote a confutare anche lo Spinosa, che volendo avanzare il proprio maestro, e difenderlo, pone in fatto; che nello stato di natura ogn'uno è libero dal giogo della religione; 1. a causa della sua ignoranza: 2. a motivo della libertà, di cui ogniuno, che viene al mondo è rivestito: quasi che l'uomo non avesse facoltà alcuna, che servir potesse a cavarlo dalla naturale oscurità, in cui giace ne' primi anni dopo il suo nascere; e la ragione nessun argine ponesse al libero arbitrio suo. Meritamente mal serviti sono dalla propria ragione cotali uomini, che della stessa in una così empia maniera abusano (a); nè voglion credere, che la libertà umana sia circoscritta da legge alcuna, in tempo che essi ogni e qualunque freno più sacrosanto della stessa formontano, e sprezzano (1). Non è prezzo dell'opra il perdersi più oltre a confutare una tal razza di gente.

(a) Trañ. Teolog. pol. cap. xvi.

§. V. 2. Vi ha un' altra divisione d' obbligazioni, in naturale, e civile. Grozio sostiene (b), che per obbligazioni naturali alcune volte s'intendono quelle, che naturalmente sono buone, ed oneste da farsi, quantunque veramente dovute non siano. P. E. di adempiere intieramente a un legato, senza dedur la Falcidia (2); di rendere beneficio per beneficio. All'incontro obbligazione civile egli chiama quella, che

2. L' obbligazione si divide in naturale, e civile.

(b) Grot. de jur. bell. l. II. c. XIV. §. 6.

mo, non è già provenuto da imprudenza, o per difetto di penetrazione, ma da una insolente opinione della loro pretesa sapienza. Vedasi Bacco. de augm. scientia. Lib. III. Cap. II. e Serm. fidel. Cap. XVI. e Platon. de Legib. Lib. IX. sub fine. E. Giovan. d' Espagna. degli error. popo. Sect. I. Cap. VI.

(1) La ragione su cui Spinosa appoggia una cotale sua empia dottrina, è questa: *Se gli uomini, dice egli, fossero naturalmente soggetti alle leggi divine; o in vero se le leggi divine fossero leggi naturali; per qual motivo Iddio avrebbe trattato con gli uomini? a che serviva di legarli con convenzioni, e giuramenti?* Ma le convenzioni, e i giuramenti tra gli uomini, e Iddio non hanno luogo, se non nella religione rivelata; poichè l'uomo è in debito di praticare li doveri della religione naturale per questo solo, che Iddio l'ha fatto un animal ragionevole; ond' è, che cade, e rovina del tutto la conclusione del medesimo Spinosa: val a dir che *il diritto di Dio non ha cominciato se non allora, che gli uomini obbligandosi a Dio con una espresa convenzione d' obbedirgli in ogni cosa, hanno rinunziato in certa maniera alla loro libertà naturale, e trasferito in Dio il loro diritto; nella guisa istessa, che ciò si pratica nelle società civili.* Mentre per

sostenere una sì assurda proposizione, convien necessariamente supporre, che nello stato di natura gli uomini non tengono la esistenza loro da Iddio.

(2) E' questa la quarta della eredità, che le leggi Romane assegnano all'erede; di modo che se li legati eccedono una tal quarta, l'erede non può essere obbligato a pagare il soprapiù. Vedi Dig. Lib. XXXV. Tit. II. ad leg. Falcidiam. e Daumat loix civiles dans leur ordre naturel II. P. Lib. IV. Tit. III. La Trebelianica è la quarta, che vien accordata all'erede gravato di Fideicommissio. Convien distinguere in proposito della deduzione di queste due quarte l'error di fatto, e l'errore di jus. Il primo errore tutti gl'interpreti convengono, che ammette la ripetizione. *Error facti quarta ex causa fideicommissi non retent, repetitionem non impedit.* Cod. Lib. VI. Cap. L. ad leg. Falcid. Poichè quantunque si tratti della quarta Trebelianica, si ha d' applicar una tal lege anche alla Falcidia. Quanto all' error di diritto, quelli che sostengono che autorizzi a ripetere quel tanto, si ha donato, ammettono l'eccezione della Falcidia, fondati essi su la medesima legge, in cui espressamente vien detto: *Quin etiam si jus ignoraveris cessas repetitio.*